

Esclusione di alcune spese dal finanziamento dell'Unione europea nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Trib. primo grado UE, Sez. X 17 aprile 2024, in causa T-49/22 - Porchia, pres.; Jaeger, est. - Romania c. Commissione europea.

Agricoltura e foreste - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Romania - Carenze nei controlli amministrativi - Sovrapposizione di due inchieste - Articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 - Terreni a riposo e prati temporanei - Articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Errore di valutazione.

(Omissis)

Sentenza

1 Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la Romania chiede l'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, del 17 novembre 2021, che esclude alcune spese dal finanziamento dell'Unione europea effettuato dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 413, pag. 10, in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto tale decisione riguarda le spese che esso avrebbe sostenuto nell'ambito del FEAGA e del FEASR (in prosieguo: complessivamente i «fondi») nel corso degli esercizi 2018 e 2019, per un importo di euro 178.320.110,85.

I. Fatti

A. Sull'indagine AA/2017/002/RO

2 La Commissione europea ha avviato l'indagine AA/2017/002/RO ("l'indagine del 2017") contro la Romania, sulla base dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78 , (CE) n. 165/94 , (CE) n. 2799/98 , (CE) n. 814/2000 , (CE) n. 1200/2005 e n. 485/2008 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 549) e dell'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante norme dettagliate per l'applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri soggetti, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme relative ai controlli, alle garanzie e alla trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59), per verificare se l'amministrazione e il controllo da parte di quest'ultimo dei regimi di aiuto della superficie pagata dai fondi era stato effettuato in conformità alla normativa dell'Unione Europea per gli anni 2015 e 2016.

3 Dal 12 al 16 giugno 2017, nell'ambito dell'indagine del 2017, la Commissione ha effettuato un audit in loco in Romania.

4 Il 28 agosto 2017, a seguito di tale audit, la Commissione ha notificato alla Romania i risultati delle sue verifiche, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 , e ha richiesto informazioni aggiuntive.

5 Il 20 febbraio 2018 la Commissione ha organizzato una riunione bilaterale (in prosieguo: la «riunione bilaterale relativa al 2017»), ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 .

6 In data 3 aprile 2018 è stato comunicato alla Romania il verbale dell'incontro bilaterale relativo all'anno 2017, accompagnato dall'invito a fornire ulteriori informazioni entro il 2 luglio 2018.

7 Il 25 aprile 2018 la Romania ha trasmesso le sue osservazioni relative al verbale della riunione bilaterale relativa all'anno 2017 e, il 2 luglio e l'11 settembre 2018, le sue risposte alla richiesta di informazioni complementari formulata in tale verbale, ai sensi dell'articolo 34(5), lettera a), del regolamento di esecuzione n. 908/2014 .

8 Il 1° marzo 2019 la Commissione ha comunicato alla Romania, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 , le sue conclusioni basate sulle informazioni ricevute nell'ambito del modulo di conformità procedura di liquidazione (di seguito la «Comunicazione sulle spese escluse per l'anno 2017»). Concretamente, la Commissione, da un lato, ha indicato di mantenere la sua posizione secondo cui il sistema attuato dalla Romania negli anni 2015 e 2016, oggetto dell'indagine del 2017, presentava carenze nel funzionamento di cinque controlli chiave e , ha invece precisato l'importo della somma che intendeva escludere dal finanziamento dell'Unione.

9 Il 10 aprile 2019 la Romania ha presentato una domanda di conciliazione, a seguito della quale il 24 giugno 2019 le è stata trasmessa una relazione dell'organismo di conciliazione (in prosieguo: il «rapporto di conciliazione per il 2017»).



- 10 Il 10 luglio 2019, a seguito della relazione di conciliazione per il 2017, la Romania ha comunicato alla Commissione un calcolo d'impatto rivisto basato sull'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.
- 11 La Commissione ha poi trasmesso alla Romania la sua posizione finale, nella quale ha indicato di mantenere parzialmente la posizione espressa nella comunicazione sulle spese escluse per il 2017 e di ridurre l'importo della somma che proponeva di escludere dal finanziamento dell'Unione, avendo preso in considerazione considerazione il calcolo rivisto dell'impatto della Romania (di seguito la "posizione finale per il 2017"). La data di trasmissione della posizione definitiva per l'anno 2017 non è costante tra le parti, anche a seguito dell'udienza.
- 12 Il rapporto di sintesi relativo all'indagine 2017 è stato successivamente comunicato alla Romania.
- B. Sull'indagine AA/2018/007/RO**
- 13 La Commissione ha avviato l'indagine AA/2018/007/RO ("l'indagine del 2018") nei confronti della Romania, sulla base dell'articolo 52 del regolamento n. ^{1306/2013} e dell'articolo 34 del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, per verificare se il suo la gestione e il controllo dei regimi di aiuto per superficie erogati dai fondi sono stati effettuati in conformità con la legislazione dell'Unione per gli anni 2017 e 2018.
- 14 Dal 2 al 6 luglio 2018, nell'ambito dell'indagine del 2018, la Commissione ha effettuato un audit in loco in Romania («l'audit del 2018»).
- 15 Con lettera del 28 agosto 2018, la Commissione ha notificato alla Romania i risultati delle sue verifiche, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} (in prosieguo: la «lettera di constatazione del 2018»).
- 16 Il 29 ottobre 2018 la Romania ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni relative alla lettera di constatazione del 2018.
- 17 Il 23 gennaio 2019 la Commissione ha invitato la Romania a una riunione bilaterale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.
- 18 Il 5 marzo 2019 la Commissione e le autorità rumene si sono incontrate nel corso di una riunione bilaterale (in prosieguo: la «riunione bilaterale relativa al 2018»).
- 19 Il 10 aprile 2019 la Commissione ha trasmesso alla Romania il verbale della riunione bilaterale relativa all'anno 2018 (in prosieguo: il «verbale dell'indagine del 2018»).
- 20 Il 3 maggio 2019 la Romania ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni sul verbale dell'indagine del 2018.
- 21 Con lettera del 10 giugno 2019, la Romania ha presentato le sue risposte alla richiesta di informazioni aggiuntive formulata nel verbale dell'indagine del 2018 (di seguito la «lettera di informazioni aggiuntive per il 2018»).
- 22 La Commissione ha poi inviato alla Romania le conclusioni preliminari dell'indagine del 2018 (di seguito la «comunicazione sulle spese escluse per il 2018»), ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} con la quale ha comunicato la sua proposta di escludere dal finanziamento dell'Unione un importo pari a 178.846.662,94 euro e ha confermato la propria opinione secondo cui, in Romania, nel corso del 2017 e del 2018, l'attuazione del regime di aiuti alla superficie aveva violato la normativa dell'Unione.
- 23 Più in particolare, la Commissione ha precisato che i motivi di esclusione riguardavano le carenze rilevate riguardo a quattro controlli chiave, vale a dire i controlli amministrativi per quanto riguarda la definizione di terreni a riposo rispetto alla definizione di prati, effettuando controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità della parcella dichiarata, effettuando un numero sufficiente di controlli in loco ed effettuando controlli in loco di qualità sufficiente.
- 24 La data di invio della comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018 non è costante tra le parti, anche a seguito dell'udienza.
- 25 Il 5 febbraio 2020 la Romania ha presentato una richiesta di conciliazione (di seguito la «richiesta di conciliazione per il 2018»).
- 26 Il 15 dicembre 2020 la Romania ha partecipato, in videoconferenza, a una riunione di conciliazione.
- 27 In data 4 gennaio 2021 l'organismo di conciliazione ha trasmesso il proprio verbale, nel quale concludeva che la conciliazione non era possibile.
- 28 Il 5 luglio 2021 la Commissione ha comunicato alla Romania la sua posizione finale («la posizione finale per il 2018»), adottata a seguito del rapporto di conciliazione. In tale posizione, in sostanza, la Commissione ha mantenuto la propria valutazione secondo cui il sistema attuato in Romania nel corso del 2017 e del 2018 presentava carenze nel funzionamento di quattro controlli chiave. Inoltre, la Commissione ha ridotto le rettifiche forfetarie proposte a un importo pari a 178.320.110,85 euro.
- 29 Successivamente, la Commissione ha inviato alla Romania una relazione di sintesi in cui ricordava le diverse fasi dell'indagine del 2018, la portata delle osservazioni formulate dalla Romania durante la procedura di verifica della conformità e la motivazione delle sue conclusioni finali.
- 30 Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione impugnata. Per quanto riguarda la Romania e le sue spese nell'ambito dei fondi per gli anni 2017 e 2018, la Commissione ha constatato le violazioni del diritto dell'Unione di cui al punto 23 sopra e ha deciso di imporle una rettifica forfettaria per un importo di 178.320.110,85 euro.

II. Conclusioni delle parti

31 La Romania conclude che la Corte voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte relativa alle spese da essa sostenute a titolo dei fondi nel corso degli esercizi 2018 e 2019, per un importo di euro 178.320.110,85;
- condannare la Commissione alle spese.

32 La Commissione conclude che la Corte dovrebbe:

- respingere il ricorso;
- condannare la Romania alle spese.

III. In diritto

33 A sostegno del proprio ricorso, la Romania deduce tre motivi, vertenti, il primo, sull'esercizio inadeguato da parte della Commissione della sua competenza di escludere somme dal finanziamento dell'Unione sulla base dell'articolo 52 del regolamento n. ^{1306/2013}, il secondo, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il terzo, la violazione dell'obbligo di motivazione.

A. Sul primo motivo, vertente sull'indebito esercizio da parte della Commissione della sua competenza ad escludere somme dal finanziamento dell'Unione sulla base dell'articolo 52 del regolamento n. 1306/2013

34 A sostegno del suo primo motivo, la Romania deduce, in sostanza, cinque rami, facendo valere errori commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda, per quanto riguarda il primo ramo, il rapporto tra l'indagine del 2017 e l'indagine del 2018 in quanto nonché il termine applicabile alla comunicazione delle informazioni nell'ambito dell'indagine 2018, per quanto riguarda il secondo ramo, la definizione di terreni a riposo in relazione alla definizione di prati, per quanto riguarda il terzo ramo, l'effettuazione di incroci -controlli volti a stabilire l'ammissibilità della parcella dichiarata, per quanto riguarda il quarto ramo, l'effettuazione di un numero sufficiente di controlli in loco e, per quanto riguarda il quinto ramo, l'effettuazione di controlli in loco di qualità sufficiente.

1. Osservazioni preliminari relative alla portata del controllo giurisdizionale nel settore della politica agricola comune

35 Secondo costante giurisprudenza, quando la Commissione rifiuta di imputare ai fondi determinate spese a causa di una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione imputabile ad uno Stato membro, non spetta ad essa dimostrare in modo esaustivo l'insufficienza dei controlli effettuati da amministrazioni nazionali o l'irregolarità dei dati da queste trasmessi, ma presentare un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole che nutre riguardo a tali controlli o a tali dati. Questa riduzione dell'obbligo di prova per la Commissione si spiega con il fatto che è lo Stato membro che è nella posizione migliore per raccogliere e verificare i dati necessari alla liquidazione dei conti dei fondi e che spetta quindi a lui, a presentare la prova più circostanziata e completa della realtà dei suoi controlli o dei suoi dati e, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (v. sentenza dell'11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, C-247/98, UE: C:2001:4, punti 8 e 9 e giurisprudenza citata).

36 Spetta quindi alla Corte verificare se lo Stato membro interessato abbia dimostrato l'inesattezza delle valutazioni della Commissione o l'assenza di rischi di perdita o di irregolarità per i fondi sulla base dell'applicazione di un sistema di controllo affidabile ed efficace (v. sentenza dell'8 luglio 2020, Portogallo/Commissione, T-38/19, non pubblicata, EU:T:2020:325, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

2. Sulla prima parte del primo motivo, vertente sugli errori commessi dalla Commissione nel constatare carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda il rapporto tra l'indagine del 2017 e l'indagine del 2018 nonché il termine applicabile alle informazioni trasmesse dalla Romania come parte dell'indagine del 2018

a) Sul rapporto tra l'indagine del 2017 e l'indagine del 2018

37 La Romania sostiene che dallo svolgimento delle diverse fasi dell'indagine del 2017 e dell'indagine del 2018 emerge chiaramente che queste due indagini si sono parzialmente sovrapposte.

38 Secondo la Romania, questa sovrapposizione è stabilita nella misura in cui, da un lato, le carenze rilevate nel contesto dell'indagine del 2018 sono della stessa natura di quelle rilevate nel contesto dell'indagine del 2017 e dove, dall'altro d'altro canto, non ha potuto tener conto delle conclusioni dell'indagine 2017 nei calcoli presentati alla Commissione nell'ambito dell'indagine 2018, poiché la posizione finale per il 2017 è stata trasmessa, a suo avviso, 20 dicembre 2019, data in cui era già scaduto il termine entro il quale poteva trasmettere informazioni nell'ambito dell'indagine del 2018 senza la necessità di dimostrare che fossero soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 34, comma 6, del Regolamento Esecuzione n. ^{908/2014} scaduto.

39 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

40 Nel caso di specie, si deve rilevare che dagli atti risulta che la Commissione non contesta né il fatto che l'indagine del 2018 costituisca una naturale estensione dell'indagine del 2017, né il fatto che, nell'ambito dell'indagine del 2018, essa riferimento all'indagine del 2017. La Commissione spiega infatti che questa continuità tra le due indagini trova origine nel fatto che, nell'ottobre 2017, è stato elaborato un piano d'azione per la Romania (di seguito "piano d'azione 2017").



Tale piano, richiesto dalla Commissione alla Romania, perseguiva l'obiettivo di migliorare il sistema di controllo e quindi di tutelare i fondi per gli anni successivi o precedenti attraverso recuperi da avviare sulla base di nuove informazioni. La Commissione osserva che, tenendo conto delle carenze rilevate durante l'indagine del 2017 e dell'adozione di tale piano, lo scopo dell'indagine del 2018 era, in particolare, monitorare le misure adottate dalla Romania per migliorare il sistema di controllo.

41 Ciò premesso, in primo luogo, sebbene le due indagini si sovrappongano per quanto riguarda quattro controlli chiave per i quali la Commissione ha riscontrato violazioni, resta il fatto che tali violazioni riguardano due periodi diversi, l'indagine del 2017 relativa agli anni 2015 e 2016 e l'indagine del 2018 sugli anni 2017 e 2018. In secondo luogo, si precisa che la decisione adottata a seguito dell'indagine del 2017 non è stata oggetto di ricorso al Tribunale ed è pertanto definitiva. Il presente ricorso è stato proposto contro la decisione impugnata, adottata al termine dell'indagine del 2018 e riguardante gli anni 2017 e 2018.

42 Ne consegue che la Romania non può che rimettere in discussione, per quanto riguarda l'indagine del 2017, i riferimenti a tale indagine effettuati dalla Commissione nel corso dell'indagine del 2018 e sulla base dei quali ha adottato la decisione impugnata.

b) Sulla scadenza applicabile alle informazioni trasmesse dalla Romania nell'ambito dell'indagine del 2018

43 La Romania sostiene che, nel caso di specie, sono soddisfatte le due condizioni cumulative stabilite all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.

44 Pertanto, secondo la Romania, le informazioni da essa trasmesse dopo la comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018 avrebbero dovuto essere prese in considerazione.

45 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

46 Si deve rilevare che l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} prevede quanto segue:

«Nel valutare le spese da escludere dal finanziamento dell'Unione, le informazioni comunicate dallo Stato membro dopo la comunicazione ufficiale della Commissione [dei risultati preliminari dell'indagine] possono essere prese in considerazione solo:

a) nel caso in cui sia necessario evitare una grave sopravvalutazione del danno finanziario causato al bilancio dell'Unione; [...]

(b) nel caso in cui la tardiva trasmissione delle informazioni sia debitamente giustificata da fattori esterni e non comprometta la tempestiva adozione da parte della Commissione della decisione ai sensi dell'articolo 52 del regolamento [...] n. ^{1306/2013}. »

47 A tal riguardo, occorre ricordare che le due condizioni previste dall'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} sono cumulative, sicché, se una delle due non è soddisfatta, non è necessario esaminare l'altra.

48 Per quanto riguarda la condizione prevista all'articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2004} relativa alla giustificazione mediante fattori esterni, la Romania sostiene, in sostanza, di essersi trovata nell'impossibilità di fornire informazioni essenziali per l'indagine del 2018 a causa il comportamento della Commissione, che aveva tardivamente chiarito, nell'indagine del 2017, elementi rilevanti per l'indagine del 2018.

49 A tal riguardo, occorre rilevare che dal precedente punto 41 risulta che la parziale sovrapposizione dell'indagine del 2017 e dell'indagine del 2018 non incide sulla legittimità della decisione impugnata, sicché il comportamento addebitato alla Commissione dalla Romania non può essere considerato un fattore esterno ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2004}.

50 Si deve inoltre rilevare che, nell'ambito della procedura di verifica della conformità, lo Stato membro interessato deve presentare una spiegazione che consenta di ritenere che fattori esterni abbiano giustificato la presentazione tardiva delle informazioni dopo la comunicazione ufficiale, inviata dalla Commissione, del verbale della riunione bilaterale e che spetta a quest'ultima valutare se tale spiegazione sia soddisfacente, dato che, nel caso in cui la Commissione respinga la sua spiegazione e non applichi l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, lo Stato membro potrebbe contestare il rifiuto di prendere in considerazione le informazioni trasmesse alla Corte.

51 Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, risulta dal fascicolo che la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta dalla Romania, che, nel corso dell'indagine del 2018, l'unico fattore esterno invocato da quest'ultima riguardava l'informazione sull'errore tassi utilizzati per calcolare il rischio per il FEAGA. D'altro canto, la Romania non ha contestato il comportamento della Commissione durante la procedura di verifica della conformità, ma solo dinanzi al Tribunale, sicché non può essere validamente criticata la Commissione per non aver correttamente esaminato la nozione di "fattore esterno" ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2004}.

52 Tenuto conto di tutto quanto precede, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

3. Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione nel constatare carenze nei controlli amministrativi per quanto riguarda la definizione di terreni incolti rispetto alla definizione di prati

53 A sostegno della seconda parte del primo motivo, la Romania solleva tre censure, fondate, la prima, sui riferimenti all'indagine del 2017 effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'indagine del 2018, la seconda, sulla mancanza di chiarezza della base giuridica dell'indagine del 2018 e, il terzo, errori nel calcolo della rettifica forfettaria applicata

dalla Commissione nell'ambito dell'indagine del 2018.

a) Sulla prima censura, sulla base dei riferimenti all'indagine del 2017 effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'indagine del 2018

54 In limine, la Romania osserva che, nel corso delle indagini del 2017 e del 2018, la Commissione aveva constatato che la stessa fisionomia dei terreni era stata accettata durante i controlli in loco per i terreni incolti e per i prati. La Romania rileva che, secondo la Commissione, sembrava che gli ispettori rumeni avessero accettato la classificazione dei terreni fornita dagli agricoltori nelle loro domande di aiuto. In questo contesto e per quanto riguarda gli appezzamenti visitati durante l'audit del 2018, la Romania rileva che la Commissione ha ritenuto che questi ultimi dovessero essere considerati terreni a riposo con copertura vegetale piuttosto che prati, a causa della presenza limitata di erba tra le piante erbacee coltivate o spontanee piante foraggere.

55 A questo proposito, la Romania afferma che i terreni lasciati a riposo erano monitorati e controllati da ispettori rumeni e che, se i terreni fossero stati dichiarati incolti da un agricoltore per due anni consecutivi, tale agricoltore sarebbe stato sanzionato e gli appezzamenti in questione sarebbero stati esclusi dalla aiuti dovuti al mancato rispetto delle disposizioni di legge.

56 In ogni caso, secondo la Romania, qualsiasi opinione degli ispettori rumeni che, in caso di dubbio, non avevano classificato i prati temporanei o terreni a riposo come colture distinte sarebbe stata facilmente corretta nel corso dei successivi controlli amministrativi.

57 La Romania osserva poi che, nell'ambito dell'indagine del 2017, l'organismo di conciliazione sembra aver preso in considerazione la comunicazione della Commissione C(2015) 3675 final, dell'8 giugno 2015, intitolata «Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie entro il quadro delle procedure di verifica della conformità e di liquidazione dei conti». Tale comunicazione preciserebbe che “il fatto che una procedura di controllo possa essere migliorata non è di per sé sufficiente a giustificare una rettifica finanziaria”. Pertanto, secondo la Romania, la Commissione avrebbe dovuto chiarire più chiaramente come gestire i prati temporanei e i terreni incolti. La Romania rileva tuttavia che, nonostante la posizione dell'organo di conciliazione, la Commissione, nella posizione finale per il 2017, ha mantenuto la sua proposta di applicare una rettifica forfettaria del 2% agli aiuti per l'inverdimento concessi agli agricoltori che hanno dichiarato più di 10 ettari (ha) di seminativo.

58 Infine, per quanto riguarda i seminativi tra 10 e 30 ha, da un lato, la Romania aggiunge che, nell'ambito dell'indagine del 2018, in quasi tutti i casi, se una delle due colture, prato temporaneo o terreno incolto, era dichiarate in una delle due categorie necessarie per garantire la diversificazione, ovvero coltura principale e coltura secondaria, le altre colture sono state dichiarate come colture secondarie. La Romania osserva invece che, se è vero che la coltura principale non deve coprire più del 75% dei seminativi, il superamento di tale soglia è consentito, sia nel caso di terreni incolti che nel caso di prati temporanei, mediante Articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 608). Secondo la Romania, quindi, non vi era alcun rischio che la diversificazione venisse assicurata dividendo artificialmente la parcella e dichiarando le due colture nelle due categorie.

59 Tuttavia, per evitare una sopravvalutazione del rischio per il bilancio dell'Unione, la Romania avrebbe trasmesso, nella richiesta di conciliazione per il 2018, un calcolo d'impatto rivisto basato sull'ipotesi in cui tutti i richiedenti abbiano dichiarato terreni incolti o prati temporanei come principali o secondari colture mirate a raggiungere artificialmente soglie di diversificazione culturale.

60 La Commissione contesta questa prima censura.

1) Osservazioni introduttive

61 È opportuno richiamare il tenore dell'articolo 44 del regolamento n. 1307/2013, il quale prevede, in sostanza, che l'agricoltore è obbligato a diversificare le sue colture sugli ettari per i quali riceve pagamenti e che ciò spetta all'agricoltore Stato membro per garantire il rispetto di tale obbligo.

62 Anzitutto, in primo luogo, l'articolo 44, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1307/2013 prevede che, per gran parte dell'anno o per gran parte del ciclo colturale, tale seminativo comprende almeno due colture diverse e la coltura principale non copre più del 75% di detto seminativo.

63 In secondo luogo, l'articolo 44, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1307/2013 prevede che, per gran parte del ciclo colturale, questi seminativi comprendono almeno tre colture diverse. In questa ipotesi, la coltura principale non copre più del 75% di tale terreno coltivabile e le due colture principali non coprono, insieme, più del 95% di detto terreno.

64 Inoltre, l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 stabilisce che, fatto salvo il numero di colture richieste ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, di tale regolamento, le soglie massime ivi previste non si applicano alle aziende agricole in cui più del 75% della superficie arabile è coperta da erba o altre piante erbacee foraggere oppure è incolta. Si specifica che, in questi casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non copre più del 75% di tali seminativi rimanenti, tranne quando tali terreni rimanenti sono coperti da erba o altre piante erbacee foraggere o sono incolti.

65 Inoltre, l'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 prevede che i paragrafi 1 e 2 di tale

disposizione non si applicano alle aziende la cui superficie coltivabile è destinata per oltre il 75% alla produzione di erba o altre colture. piante erbacee foraggere, o lasciate a riposo o sottoposte ad una combinazione di questi usi, purché la superficie a seminativo non interessata da tali usi non superi i 30 ha.

66 Infine, l'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento n. ^{1307/2013} recita quanto segue:

“[Intendiamo] “cultura” uno dei seguenti elementi:

- a) una coltura di uno dei diversi generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) la coltivazione di una delle specie nel caso delle Brassicaceae, Solanaceae e Cucurbitaceae;
- c) terreni messi a riposo;
- d) terreni destinati alla produzione di erba o altre piante erbacee foraggere. »

67 Innanzitutto, occorre rilevare che, anche se il regolamento n. ^{1307/2013} non definisce la nozione di «prato temporaneo» né fa riferimento a tale nozione, resta il fatto che, come le parti riconoscono del resto, tale nozione corrisponde, in sostanza, ad una superficie coltivata a erba o ad altre piante erbacee foraggere. Pertanto, un prato temporaneo è una coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento n. ^{1307/2013}.

68 In secondo luogo, dall'interpretazione congiunta dei paragrafi 1 e 2 e del paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 44 del regolamento n. ^{1307/2013} risulta che l'applicazione dell'eccezione prevista da tale paragrafo 3, lettera a), è subordinato alla condizione che la percentuale di seminativo destinata alla produzione di erba o altre piante erbacee foraggere o messa a riposo o soggetta ad una combinazione di questi usi superi il 75%. Si deve pertanto osservare che la produzione di erba o altre piante erbacee foraggere, a riposo o la combinazione di questi usi non è sufficiente perché si applichi la suddetta eccezione, ferma restando la circostanza secondo cui detti usi o la loro combinazione riguardano più superiore al 75% della superficie arabile di un'azienda.

2) *Nel merito della prima censura*

69 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione della Romania secondo cui, per i seminativi compresi tra 10 e 30 ettari, non vi è alcun rischio per i fondi, poiché dall'analisi della banca dati risulta che gli appezzamenti sono dichiarati come terreni a riposo o come prato temporaneo, in quasi tutti i casi in cui l'altra coltura non sia un terreno incolto o un prato temporaneo, per cui è rispettato l'articolo 44, comma 1, del Regolamento n. ^{1307/2013}, va rilevato che essa non può prosperare.

70 Infatti, affermando che, nella quasi totalità dei casi, se una delle due colture, prato temporaneo o terreno incolto, viene dichiarata in una delle due categorie necessarie per garantire la diversificazione, ossia coltura principale o coltura secondaria, le altre colture vengono dichiarate in l'altra categoria, la Romania, riconosce implicitamente di non essere in grado di garantire che non ci siano rischi per i fondi.

71 Ciò equivale, infatti, ad ammettere l'eventuale esistenza di casi in cui le due colture previste dall'articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. ^{1307/2013} sono terreni a riposo e prati temporanei. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Romania, è necessaria una distinzione tra terreni a riposo e prati temporanei, nella misura in cui potrebbe esistere una situazione in cui, in realtà, i seminativi sarebbero interamente coperti da terreni a riposo o prati temporanei, di modo che la condizione relativi alla presenza di almeno due colture su terreni arabili compresi tra 10 e 30 ettari non sarebbero soddisfatti.

72 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della Romania secondo cui se, in linea di principio, la coltura principale non deve coprire più del 75% dei seminativi, il superamento di tale soglia è consentito sia in caso di terreni incolti che in caso di prati temporanei, ai sensi con l'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. ^{1307/2013}, per cui, anche se le due colture vengono combinate, non vi è alcun rischio per i fondi, va osservato che, sebbene la Romania faccia riferimento all'eccezione prevista all'articolo 44(3), lettera a), del regolamento n. ^{1307/2013}, non fornisce la prova che il presupposto per l'applicazione di tale eccezione, vale a dire il fatto che i prati temporanei, i terreni incolti o la loro combinazione rappresentino più del 75% dei seminativi di un tenendo, è soddisfatto. Pertanto questo argomento non può avere successo.

73 In terzo luogo, non può neppure valere l'argomento della Romania secondo cui qualsiasi opinione dei suoi ispettori che, in caso di dubbio, non avevano classificato i prati temporanei o terreni a riposo come colture distinte sarebbe stata facilmente corretta durante i successivi controlli amministrativi.

74 Infatti, nel controricorso, la Commissione osserva, in primo luogo, che, durante l'indagine del 2018, come del resto durante l'indagine del 2017, la questione che si poneva era quella dell'esistenza di un'irregolarità generale dovuta al fatto che la Romania ha accettato le dichiarazioni degli agricoltori senza una verifica effettiva da parte dei suoi ispettori. La stessa Commissione indica poi di aver riconosciuto, nel verbale dell'indagine del 2018, che il potenziale problema rilevato durante l'audit del 2018 non poteva presentarsi, tanto che la Romania aveva affermato che sarebbe stato risolto durante i controlli amministrativi, precisando però che doveva fornire la prova dell'attuazione di tali controlli.

75 Tuttavia, va osservato che la Commissione afferma che tale prova non è stata fornita nel corso dell'indagine del 2018 e che la Romania non fornisce alcun elemento che consenta di concludere che tale affermazione è errata, in conformità con la costante giurisprudenza citata ai punti 35 e 36 sopra.

76 In quarto luogo, non può essere accolto nemmeno l'argomento della Romania secondo cui i suoi ispettori avrebbero controllato i terreni dichiarati a riposo per due anni consecutivi al fine di sanzionare eventuali irregolarità. L'audit del

2018, infatti, ha evidenziato un problema diverso, vale a dire il fatto che, in loco, era stato commesso un errore nella qualificazione dei terreni e aveva prodotto conseguenze a cascata, mettendo in discussione l'applicazione dei regimi di inverdimento delle soglie basati sulla diversificazione delle colture in ai sensi dell'articolo 44 del regolamento n. ^{1307/2013} .

77 Pertanto, la prima censura contenuta nella seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

b) Sulla seconda censura, basata sulla mancanza di chiarezza della base giuridica dell'indagine del 2018

78 La Romania afferma che la Commissione ha formulato le sue constatazioni relative alle irregolarità relative alla definizione di terreni a riposo rispetto alla definizione di pascolo in modo molto vago nel corso degli scambi amministrativi relativi alle indagini del 2017 e del 2018.

79 A questo proposito, la Romania osserva che la Commissione ha indicato, nel corso dell'indagine del 2017, che la base giuridica era l'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. ^{1307/2013} , che definisce i prati permanenti. Inoltre, e per la prima volta nella comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2017, la Commissione ha precisato che le sue risultanze si basavano oltre che su tale articolo, anche sugli articoli da 44 a 46 del Regolamento n. ^{1307/2013} e sugli articoli da 24 a 26 del Regolamento n. Regolamento delegato (UE) n. ^{640/2014} della Commissione , dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento n. ^{1306/2013} per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le condizioni relative al rifiuto o alla revoca dei pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, il sostegno allo sviluppo rurale e condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48). Per quanto riguarda l'indagine del 2018, la Commissione ha indicato la base giuridica completa delle sue conclusioni nel verbale di tale indagine.

80 Inoltre, da un lato, la Romania sostiene che, anche dopo l'individuazione concreta delle sue basi giuridiche, l'approccio della Commissione è rimasto impreciso.

81 Per contro, la Romania ritiene che, sebbene, nell'ambito di altri controlli fondamentali, la Commissione abbia indicato con fermezza le modalità di calcolo del rischio per i fondi, non ha indicato l'approccio da seguire al riguardo il calcolo in questione nel presente caso in qualsiasi momento, sia durante l'indagine del 2017 che durante l'indagine del 2018.

82 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

83 Innanzitutto, occorre ricordare che la Romania, nel ricorso, indica che, nel verbale dell'indagine del 2018 che le è stato comunicato il 10 aprile 2019, la Commissione ha precisato che il fondamento giuridico delle carenze di cui si trovava imputati erano gli articoli 4 e da 44 a 46 del regolamento n. ^{1307/2013} . Pertanto, a quella data, la Romania era a conoscenza della base giuridica dell'indagine del 2018.

84 Si deve poi rilevare che, nella misura in cui la Romania era a conoscenza delle carenze rilevate nell'ambito dell'audit del 2018 per quanto riguarda la questione della definizione di terreni incolti rispetto alla definizione di prati, non può validamente sostenere che il riferimento all'articolo 44 del Regolamento n. ^{1307/2013} , che riguarda la diversificazione delle colture al fine di beneficiare del regime di pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (di seguito "regime di pagamento di inverdimento"), è stato non è sufficiente per comprendere la natura e la portata della sfida lanciata dalla Commissione.

85 Occorre infine ricordare che, secondo la giurisprudenza, la Commissione può modificare la base giuridica delle sue asserzioni nel corso della procedura di verifica della conformità, a condizione che tale modifica avvenga in un momento della procedura che consenta allo Stato membro di prendere posizione su queste accuse. Inoltre, tale modifica potrebbe aver luogo nell'ambito dell'incontro bilaterale (v., in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2023, Bulgaria/Commissione, T-235/21, impugnata, EU:T:2023:105, punto 42).

86 Si può quindi concludere che la Romania è stata informata del fondamento giuridico delle accuse mosse dalla Commissione nei suoi confronti entro il 10 aprile 2019, giorno della comunicazione del verbale dell'indagine del 2018, in modo che avesse l'opportunità di informarsi utilmente presentare le proprie osservazioni prima che la Commissione gli invii la comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018.

87 Pertanto, la seconda censura contenuta nella seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

c) Sulla terza censura, relativa ad errori nel calcolo della rettifica forfettaria applicata dalla Commissione nell'ambito dell'indagine del 2018

88 La Romania contesta il fatto che la Commissione abbia applicato una rettifica forfettaria del 2% per gli anni 2015 e 2016 e del 5% per gli anni 2017 e 2018, nonostante le superfici interessate non differissero in modo significativo tra i due periodi.

89 La Romania rileva che la Commissione si è limitata a indicare, nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018, che la rettifica forfettaria proposta teneva conto del fatto che le sanzioni amministrative per l'inverdimento avrebbero dovuto essere applicate per gli anni 2017 e 2018, con riferimento all'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento n. ^{1306/2013} .

90 A tal riguardo, la Romania sostiene che l'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento n. ^{1306/2013} precisa che gli elementi che devono essere presi in considerazione nel determinare le sanzioni amministrative sono la gravità, la portata, la durata e la reiterazione dell'inosservanza constatata. . Questi elementi non esistono nel caso di specie.

91 Inoltre, la Romania contesta alla Commissione di aver applicato, nonostante le spiegazioni che le erano state inviate il 10 luglio 2019 riguardo al fatto che le superfici arabili tra 10 e 30 ettari non presentavano alcun rischio per i fondi, il

piano correzione del tasso a tutti gli agricoltori che hanno dichiarato più di 10 ettari di seminativo.

92 Pertanto, la Romania sostiene che avrebbero dovuto essere applicate sanzioni amministrative ridotte per gli anni 2017 e 2018 e che un aumento delle rettifiche dal 2% al 5% non può in ogni caso essere giustificato.

93 Infine, la Romania ribadisce la sua affermazione secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto del calcolo presentato nella domanda di conciliazione per il 2018, essendo soddisfatte le due condizioni previste dall'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione^{n°}.

94 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

95 Occorre anzitutto rilevare che dall'esame effettuato ai punti da 49 a 51 supra risulta che l'eccezione prevista all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione^{n°} 908/2014 non è applicabile nel caso di specie.

96 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della Romania secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente preso in considerazione gli elementi elencati all'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento n. 1306/2013³, si deve rilevare quanto segue.

97 Per quanto riguarda la gravità e la portata dell'inadempienza constatata, la Romania sostiene che l'irregolarità constatata dalla Commissione era di basso grado di gravità e di scarsa portata, data l'eventuale confusione nell'ambito dell'intervento in loco controllo era stato corretto da successivi controlli amministrativi. Tuttavia, dall'esame effettuato ai precedenti punti da 73 a 75 risulta che la Romania non ha dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore di valutazione ritenendo che tale rettifica non fosse avvenuta.

98 Per quanto riguarda la durata e la reiterazione della presunta inosservanza, è sufficiente notare che la Romania fa riferimento, da un lato, alla decisione di esecuzione (UE) 2020/859 della Commissione, del 16 giugno 2020, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU 2020, L 195, pag. 59), che riguarda l'indagine del 2017 e non quella del 2018, e, in secondo luogo, alle informazioni da essa fornite il 10 luglio 2019, anch'esse relative all'indagine del 2017 e non all'indagine del 2018.

99 Pertanto, la terza censura e, pertanto, la seconda parte del primo motivo devono essere respinte nel loro insieme.

4. Sulla terza parte del primo motivo, vertente sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'effettuazione dei controlli incrociati volti a stabilire l'ammissibilità del terreno dichiarato

100 A sostegno di questo ramo, la Romania solleva due censure, vertenti, la prima, su errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'esecuzione dei controlli nell'ambito del FEAGA e, la seconda, su errori commessi dalla Commissione nell'individuare le carenze nell'esecuzione dei controlli nell'ambito del FEASR.

a) Sulla denuncia basata su errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'esecuzione dei controlli nell'ambito del FEAGA

1) Sulle argomentazioni preliminari della Romania

101 La Romania osserva che, nella lettera di accertamento del 2018, la Commissione non ha richiesto una stima del rischio per i fondi. Tale richiesta è stata avanzata solo nell'invito all'incontro bilaterale relativo al 2018, in cui la Commissione ha indicato che vi era un effetto sugli anni precedenti al 2017 per il mancato recupero delle somme, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento 1306/2013 e articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione⁴ del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, misure a favore di sviluppo rurale e condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69). Tuttavia, secondo la Romania, nel verbale dell'indagine del 2018 si indica che le somme corrispondenti agli anni precedenti al 2017 non dovrebbero essere quantificate in quella fase, dato che questi anni sono stati oggetto di una rettifica nell'ambito dell'indagine del 2017 sondaggio.

102 A questo proposito, la Romania rileva che solo nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018 la Commissione ha indicato che gli importi delle somme associate al mancato recupero per gli anni precedenti al 2017 dovevano essere calcolati, di modo che, a causa comportamento della Commissione, essa non ha potuto calcolare e comunicare l'importo della somma associata al mancato recupero prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 34, comma 3, terzo comma, del Regolamento Attuazione n. 908/2014⁵.

103 La Romania contesta il fatto che avrebbe dovuto comunicare il calcolo del rischio per il FEAGA entro il termine fissato per presentare le sue osservazioni sul verbale dell'indagine del 2018. In questo contesto, la Romania sostiene che la Commissione si è limitata a fare riferimento alla spiegazione contenuta nella comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018.

104 La Romania aggiunge che la Commissione ha indicato che la questione della corretta individuazione delle parcelle di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (in prosieguo: il «SIPA») basato su un sistema di informazione geografica computerizzato (in prosieguo: il «SIPA-SIG») potrebbe costituire parte integrante della quantificazione relativa all'aggiornamento della SIPA e rileva pertanto di aver seguito, nel proprio ricorso, tale approccio per quanto riguarda la stima del rischio per i fondi.

105 La Commissione contesta gli argomenti preliminari della Romania.

106 In primo luogo, anche se la Commissione ha informato la Romania soltanto nella fase della comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018 che dovevano essere calcolati gli importi delle somme legate al mancato recupero per gli anni precedenti al 2017, essa si precisa che il presente ricorso riguarda l'indagine 2018, che copre gli anni 2017 e 2018 e



non gli anni precedenti.

107 In secondo luogo, da un lato, la stessa Romania riconosce che proprio nella lettera di invito alla riunione bilaterale relativa al 2018 la Commissione le ha chiesto di fornire il calcolo relativo al rischio per il FEAGA.

108 Si deve invece rilevare che, nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018, la Commissione ha spiegato che i calcoli presentati dalla Romania non potevano essere accettati, poiché contenevano errori. Più specificamente, la Commissione ha indicato che la Romania aveva presentato più o meno contemporaneamente, nel contesto delle indagini del 2017 e del 2018, due diverse versioni di questi calcoli. A questo proposito, nella risposta, la Romania afferma che la Commissione si limita a fare riferimento alla comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018. Tuttavia, la Romania non adduce argomenti che mettano in discussione la conclusione raggiunta dalla Commissione e si limita a criticarla conclusione, senza spiegare l'errore commesso. Pertanto, la Romania non ha fornito alcuna prova che consenta di concludere che la Commissione ha commesso un errore di valutazione conformemente alla giurisprudenza consolidata citata ai paragrafi 35 e 36 supra.

109 In terzo luogo, la Romania sottolinea che la Commissione aveva accettato che la corretta individuazione delle parcelle di riferimento nel SIPA-GIS potesse costituire parte integrante della quantificazione relativa all'aggiornamento del SIPA. Tuttavia, da un lato, la Commissione contesta tale affermazione nel controricorso e la Romania non ha preso posizione su tale controversia nella replica. D'altro canto, a sostegno della propria affermazione, la Romania fa riferimento all'invito all'incontro bilaterale relativo all'indagine del 2018, riprodotto nell'allegato A.6 alla richiesta. Tuttavia, in tale invito, la Commissione si è limitata a indicare che la questione della corretta individuazione delle parcelle di riferimento nel SIPA-GIS potrebbe costituire parte integrante della quantificazione relativa all'aggiornamento del SIPA. Pertanto, l'invito all'incontro bilaterale relativo all'indagine del 2018 non contiene un accordo in quanto tale, ma solo l'espressione di una possibilità.

110 Pertanto, gli argomenti preliminari della Romania devono essere respinti.

2) *Sulla questione legata all'età delle immagini SIPA*

111 Secondo la Romania, l'ipotesi di lavoro della Commissione, nell'indagine del 2018, non si basava sul mancato rispetto della SIPA constatato a seguito delle verifiche in loco effettuate nell'ambito di tale indagine, ma piuttosto su un problema generale preesistente relativo all'era delle immagini SIPA. La Romania aggiunge che, in pratica, su tutti i blocchi fisici selezionati dall'audit del 2018 ai fini dell'effettuazione dei controlli, nel SIPA e in loco, la percentuale di non conformità identificate era estremamente bassa, dell'ordine inferiore a 1 % della superficie totale controllata.

112 La Romania osserva che, secondo la valutazione della qualità SIPA effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato n. ^{640/2014}, le differenze di superficie erano dello 0,78% nel 2017 e dello 0,60% nel 2018. Secondo lei, questi risultati confermano che nel SIPA non sono presenti superfici non agricole che incidono negativamente sui fondi, poiché dette differenze rientrano nel margine di più o meno 2% accettato per l'elemento di qualità "superficie massima ammissibile".

113 Per quanto riguarda il metodo di determinazione dell'età delle immagini SIPA, come risulta dal verbale dell'indagine del 2018, la Romania afferma che non è corretto.

114 La Romania aggiunge che, nel verbale dell'indagine del 2018, la Commissione ha indicato che "potrebbe rivalutare la situazione sulla base delle informazioni che [sarebbero] state fornite". In questo contesto, la Romania richiama l'attenzione sull'indagine del 2017 e sottolinea che dal rapporto di conciliazione per il 2017 risulta che la questione della periodicità dell'aggiornamento della SIPA e del metodo di determinazione dell'anzianità delle immagini non è stata risolta dalla Commissione prima conciliazione. Tuttavia, in assenza di una posizione chiara su questi elementi essenziali per determinare il rischio per i fondi, la Romania si sarebbe trovata di fronte all'oggettiva impossibilità di fornire calcoli pertinenti del rischio per il FEAGA.

115 Del resto, secondo la Romania, questo è il motivo per cui, nell'ambito dell'indagine del 2017, la Commissione ha accettato di esaminare i calcoli che aveva trasmesso dopo la riunione di conciliazione, calcoli che, in particolare, tenevano conto del metodo di determinazione dell'età delle immagini SIPA e che rifletteva il rischio reale per i fondi. La Romania ritiene che, nella misura in cui detti calcoli sono stati trasmessi dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, l'unica conclusione che si può trarre è che la Commissione ha applicato, nell'ambito dell'indagine del 2017, l'articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento.

116 In ogni caso, la Romania afferma di non sapere con certezza che i calcoli trasmessi dopo la procedura di conciliazione, compreso il metodo di determinazione dell'età delle immagini SIPA, fossero stati accettati fino alla data di trasmissione della posizione finale per il 2017, vale a dire, secondo esso, il 20 dicembre 2019.

117 Inoltre, per quanto riguarda la posizione finale per il 2017, la Romania sostiene che, sebbene la Commissione affermi di aver presentato l'argomentazione basata sul metodo di determinazione dell'età delle immagini in una fase avanzata dell'indagine del 2017, è contraddetta da ciò che ha affermato. stessa ha preso atto nel corso dell'incontro bilaterale relativo al 2017. Al riguardo, la Romania osserva che, per quanto riguarda l'indagine del 2018, il termine previsto dall'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} era già scaduto il 20 dicembre 2019 e che, peraltro, il 19 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione sulle spese escluse per il 2018.

118 In questo contesto, la Romania aggiunge che, nella posizione finale per il 2018, quando spiega la differenza



significativa tra le rettifiche applicate, la Commissione afferma, in modo ambiguo, che tale differenza è "dovuta al chiarimento di alcuni malintesi relativi al controllo chiave" Effettuando controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità del terreno dichiarato", come indicato nella lettera finale di questa indagine" e che, "tuttavia, gli stessi malintesi non si sono verificati per [...] nessuno dei controlli chiave in questa indagine di audit."

119 Secondo la Romania, nell'ambito del procedimento relativo all'indagine del 2017, in realtà solo il 20 dicembre 2019 essa conosceva con certezza la posizione della Commissione sul metodo di determinazione delle immagini di preesistenza della SIPA e sul calcolo del rischio per i fondi che dipendeva fondamentalmente da questo elemento. Pertanto, la Romania sostiene che, quando, nel procedimento relativo all'indagine del 2018, è scaduto il termine previsto dall'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, essa non era a conoscenza di tale posizione.

120 La Commissione contesta l'argomentazione della Romania.

121 Occorre innanzitutto distinguere l'aggiornamento della SIPA e la bassa percentuale di casi di non conformità rilevati nel corso dell'indagine 2018.

122 In tale contesto, senza commettere errori di valutazione, la Commissione ha considerato che, per quanto riguarda l'aggiornamento della SIPA, non esisteva alcuna soglia applicabile agli errori. Infatti, qualsiasi errore che permane nel sistema fino al prossimo aggiornamento per il settore in questione o finché non viene corretto a seguito di un altro evento può comportare conseguenze finanziarie che potrebbero far dubitare la Commissione circa la regolarità della spesa e, pertanto, dar luogo ad una decisione di rettifica finanziaria. Pertanto, poiché l'aggiornamento del SIPA è anteriore a qualsiasi ispezione effettuata in loco, l'argomentazione della Romania relativa alla bassa percentuale di casi di non conformità rilevati non è pertinente.

123 In secondo luogo, per quanto riguarda il metodo di determinazione dell'età delle immagini SIPA, è sufficiente rilevare che, mentre la Romania si è basata su un chiarimento derivante dall'incontro bilaterale relativo all'indagine del 2018 per presentare, il 10 luglio 2019, un calcolo rivisto e accettabile per l'anno 2017, non ha seguito lo stesso approccio nel contesto dell'indagine del 2018. A questo proposito, nella risposta, la Romania si limita ad affermare che la sovrapposizione dell'indagine del 2017 e dell'indagine del 2018 le ha impedito di farlo, presentando utilmente un calcolo rivisto. Tuttavia, da un lato, per le ragioni esposte nell'ambito dell'esame della prima parte del primo motivo, tale argomento non può essere accolto. D'altro canto, se la Romania avesse potuto basarsi su un chiarimento risultante dall'incontro bilaterale relativo all'indagine 2018 per presentare, il 10 luglio 2019, un calcolo rivisto accettabile per l'indagine 2017, avrebbe potuto anche presentare un calcolo rivisto nell'ambito dell'indagine del 2018, nella misura in cui detto chiarimento era avvenuto prima che la Commissione gli inviasse la comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018.

124 In terzo luogo, per quanto riguarda la presunta ambiguità della posizione finale della Commissione per il 2018, quando spiega che la differenza significativa tra le rettifiche applicate è "dovuta al chiarimento di alcuni malintesi legati al controllo chiave "Esecuzione di controlli incrociati con un al fine di stabilire l'ammissibilità del pacco dichiarato", come indicato nella lettera finale della presente indagine" e che, "tuttavia, gli stessi malintesi non sono emersi per [...] nessuno dei controlli chiave [dell'indagine del 2018] ", va osservato che la Commissione ha ritenuto che il calcolo rivisto presentato dalla Romania nel contesto dell'indagine del 2017 potesse essere accettato, riconoscendo che si erano verificati malintesi che potevano essere considerati fattori esterni ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, ma che, d'altro canto, nella posizione finale per il 2018, la Commissione si è limitata a constatare che tali malintesi non erano emersi nel corso dell'indagine del 2018. Così facendo, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione, nella misura in cui i chiarimenti sui quali si è basata la Romania nell'ambito dell'indagine del 2017 risultavano dall'incontro bilaterale relativo all'indagine del 2018, tanto che quest'ultima avrebbe potuto far valere tale affermazione prima dell'adozione della comunicazione relativa agli esclusi spesa per il 2018.

125 Occorre quindi respingere anche l'argomento legato all'età delle immagini SIPA.

3) *Sugli argomenti legati al piano d'azione 2017*

126 La Romania solleva diversi argomenti legati al piano d'azione del 2017 e osserva che, durante l'indagine del 2018, la Commissione ha sostenuto di non aver aggiornato il SIPA come stabilito in tale piano.

127 In primo luogo, da un lato, la Romania sostiene che le misure adottate nel quadro del piano d'azione 2017 hanno un impatto sugli anni 2018 e successivi e pertanto non riguardano l'anno 2017. D'altro canto, le misure decise per l'anno 2017 sarebbe stato messo in atto nel 2017 e i dati pertinenti sarebbero stati preparati per essere utilizzati nel contesto delle richieste di aiuto relative all'anno 2018. Allo stesso modo, le misure decise per l'anno 2018 sarebbero state messe in atto in 2018 e i relativi dati sarebbero stati preparati per essere utilizzati nel contesto delle domande di aiuto relative all'anno 2019.

128 In secondo luogo, la Romania contesta la base giuridica dell'obbligo di aggiornamento ogni tre anni del piano d'azione del 2017. La Romania rileva che dal verbale dell'indagine del 2018 risulta che essa ha indicato di non aver individuato tale base giuridica.

129 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

130 È sufficiente rilevare che la questione della base giuridica dell'aggiornamento triennale della SIPA non incide sulle

carenze constatate dalla Commissione.

131 Va infatti osservato che la stessa Romania cita il verbale dell'incontro bilaterale dell'8 settembre 2017 sul piano d'azione 2017, dal quale risulta che nessuno Stato membro è stato sanzionato per non aver effettuato un aggiornamento della SIPA ogni tre anni, ma anche che gli errori derivanti dal mancato aggiornamento creano un rischio per i fondi e possono costituire la base per rettifiche finanziarie. In questo contesto, occorre ricordare che, nell'ambito dell'esame del secondo argomento effettuato ai paragrafi da 121 a 124 supra, è stato constatato che l'età delle immagini SIPA era all'origine del rischio per il FEAGA, in modo che la questione della base giuridica del ciclo di aggiornamento di tali immagini non abbia alcun impatto sull'applicazione delle correzioni stabilite nell'ambito della rilevazione del 2018.

132 Pertanto, neanche gli argomenti della Romania legati al piano d'azione del 2017 possono essere accolti.

4) *Sugli argomenti legati al calcolo del rischio per il FEAGA*

133 Per quanto riguarda il calcolo del rischio relativo all'irregolarità finalizzata all'aggiornamento del SIPA, in primo luogo, per quanto riguarda l'anno 2017, da un lato, la Romania osserva che, nella lettera di informazioni aggiuntive per il 2018, ha ribadito le proprie osservazioni, formulato nel quadro dell'incontro bilaterale relativo al 2018 e registrato nel verbale dell'indagine del 2018. La Romania sostiene invece di aver comunque presentato un calcolo del rischio per le aree che non era stato aggiornato nel corso dell'anno 2017. A questo proposito, la Romania riconosce che questo calcolo del rischio potrebbe ovviamente non essere pertinente, dato che il metodo di determinazione dell'anzianità delle immagini SIPA non era stato chiarito nelle sue discussioni con la Commissione.

134 In secondo luogo, per quanto riguarda l'anno 2018, la Romania osserva che, alla data di comunicazione della lettera di informazione aggiuntiva per l'anno 2018, vale a dire il 10 giugno 2019, i dati di controllo e le statistiche non erano ancora stati comunicati e che ha costantemente sottolineato inconveniente questo, che si aggiunge a quello causato dal metodo di determinazione dell'età delle immagini SIPA.

135 Per quanto riguarda il calcolo del rischio relativo all'irregolarità finalizzata alla corretta identificazione delle parcelle di riferimento nel SIPA-GIS, la Romania sostiene che, nella sua risposta all'invito all'incontro bilaterale relativo al 2018, ha indicato che il regime di pagamento unico per superficie (di seguito "RPUS"), il regime di pagamento redistributivo e il regime per i giovani agricoltori non sono stati influenzati dall'assenza di delimitazione spaziale per categorie d'uso o per categorie alfanumeriche, poiché l'importo delle somme versate per tali regimi non è stato influenzato dalla categoria d'uso, essendo stato individuato l'unico rischio potenziale nel caso del sistema di pagamento ecologico.

136 A questo proposito, la Romania sostiene di aver presentato un calcolo dell'impatto del FEAGA stimato, comprese le sanzioni, in 2.434.596,21 euro. La Romania precisa che tale calcolo si riferiva all'anno 2017, non essendo stati ancora comunicati i dati e le statistiche di controllo relativi al 2018.

137 La Romania precisa che, nella lettera di informazione aggiuntiva per il 2018, ha comunicato un calcolo rivisto dell'impatto indicando le somme di 5.667.457.621 euro per il 2017 e 3.494.004.151 euro per il 2018 e che l'impatto presentato era il massimo impatto potenziale per i fondi assumendo che tutte le aree siano interessate in conformità con i tassi di errore calcolati. Inoltre, la Romania ricorda di aver fornito, nella richiesta di conciliazione per il 2018, i calcoli dei rischi rivisti per gli anni 2017 e 2018 (vale a dire, rispettivamente, 5.342.761,50 euro e 1.087.523,03 euro). Tuttavia, osserva che dalla richiesta di conciliazione per il 2018 risulta chiaramente che essa faceva riferimento a dati e informazioni aggiornati sui tassi di errore e sulle sanzioni legate al regime di pagamento a favore dell'inverdimento e che indicava che il metodo di calcolo proposto dalla Commissione poteva portare risultati soggetti a possibili errori.

138 In tale contesto, da un lato, la Romania sostiene che spetta alla Commissione esaminare i dati e i calcoli da essa forniti, in quanto gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare e a giustificare i metodi di calcolo proposti dalla Commissione. D'altro canto, la Romania osserva che, per gli anni 2015 e 2016, ha presentato un calcolo simile a quello trasmesso per gli anni 2017 e 2018, che è stato accettato dalla Commissione nel contesto dell'indagine del 2017. La Romania specifica che la differenza tra i due calcoli è dovuto alla determinazione delle sanzioni, che riguardavano esclusivamente gli anni 2017 e 2018. Tuttavia, secondo la Romania, la determinazione della sanzione nell'ambito del regime di pagamento ecologico suggerito dalla Commissione non ha potuto essere effettuata, poiché non era un'area esclusa dal SIPA che era stata individuata, ma un'area idonea a disattendere le specifiche prescrizioni del suddetto regime nel caso in cui gli agricoltori avessero dichiarato categorie d'uso diverse da quelle effettive.

139 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

140 Innanzitutto, va osservato che, per quanto riguarda l'anno 2017, la Romania riconosce che i calcoli presentati non erano pertinenti.

141 In secondo luogo, ovviamente, per quanto riguarda l'anno 2018, la Romania sostiene che, alla data della lettera di informazione aggiuntiva per il 2018, vale a dire il 10 giugno 2019, non aveva ancora comunicato i dati e le statistiche di monitoraggio e che ha costantemente sottolineato eliminare questo inconveniente. Resta il fatto che, da un lato, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. ^{809/2014} prevede che tali dati e statistiche, relativi all'anno precedente, debbano essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 luglio dell'anno successivo e che, peraltro, dal fascicolo risulta che la Romania ha presentato, l'11 settembre 2018, una risposta riveduta alla richiesta di informazioni della Commissione relativa all'indagine del 2017, mentre nell'indagine del 2018 non è stata presentata alcuna risposta del genere.

142 Si deve quindi rilevare che la Commissione, senza commettere errori di valutazione, ha respinto i calcoli presentati dalla Romania nell'ambito dell'indagine del 2018 in quanto erano incoerenti rispetto ai calcoli presentati nell'ambito dell'indagine Indagine 2017. Al riguardo, se, nella risposta, la Romania osserva che la Commissione "si è limitata a citare la comunicazione relativa alle spese escluse [per il 2018]", va ricordato che, sulla base della consolidata giurisprudenza citata ai precedenti paragrafi 35 e 36, spetta allo Stato membro dimostrare che la Commissione ha commesso un errore nella sua valutazione. Pertanto, la semplice osservazione della Romania, priva di elementi volti a dimostrare l'erroneità dell'affermazione contenuta nella comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018, non è tale da rimettere in discussione la fondatezza di detta comunicazione, sicché gli argomenti legati a neppure il calcolo del rischio per il FEAGA può avere successo.

143 Di conseguenza, la censura relativa ad errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'esecuzione dei controlli a titolo del FEAGA deve essere integralmente respinta.

b) Sulla denuncia fondata su errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'esecuzione dei controlli nell'ambito del FEASR

144 In primo luogo, la Romania ritiene che la Commissione abbia condotto la procedura di verifica della conformità per gli anni 2017 e 2018 in modo inadeguato, per cui, anche se ha fornito un calcolo rivisto, ciò non significa che abbia accettato il metodo di calcolo proposto dalla Commissione.

145 In secondo luogo, secondo la Romania, le constatazioni generali della Commissione nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018 non sono idonee a dimostrare chiaramente l'erroneità dei suoi calcoli e, di conseguenza, a giustificarne il rigetto. Inoltre, la Romania avrebbe fornito, anche nella lettera informativa aggiuntiva per il 2018, un calcolo del rischio tenendo conto del massimo impatto potenziale nel caso in cui tutti i beneficiari fossero interessati. In questo contesto, la Romania avrebbe anche preso in considerazione, da un lato, tutte le superfici che non si trovavano più all'interno del blocco fisico aggiornato sulla base del nuovo ortofotopiano e, dall'altro, le superfici di prati permanenti o colture permanenti portando a una sovrastima del numero di agricoltori che avrebbero dovuto rispettare le condizioni e le soglie di diversificazione.

146 In terzo luogo, secondo la Romania, il metodo di calcolo proposto dalla Commissione non è idoneo a quantificare un rischio reale per il FEASR, perché porta ad una sopravvalutazione ingiustificata, ignorando completamente il fatto che le norme relative al regime di pagamento per l'inverdimento nell'ambito del I fondi FEAGA sono fondamentalmente diversi da quelli relativi al FEASR.

147 In quarto luogo, la Commissione ha erroneamente rifiutato di analizzare i dati e i calcoli forniti dalle autorità rumene nella richiesta di conciliazione per il 2018, in violazione dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014.

148 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

149 Innanzitutto, va rilevato che la Commissione aveva ragione, nella comunicazione relativa alle spese escluse per il 2018, a spiegare di non aver tenuto conto dei calcoli presentati dalla Romania perché non erano in linea con quanto concordato durante l'incontro bilaterale relativo al 2018. A questo proposito, nella risposta, la Romania si limita a sostenere che tali spiegazioni generali non sono idonee a giustificare né la conclusione secondo cui i calcoli del rischio da essa forniti sono errati né, di conseguenza, il rifiuto di tali calcoli, senza fornire elementi idonei a mettere in discussione la validità della comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018, secondo la costante giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 35 e 36.

150 In secondo luogo, come indicato ai punti da 49 a 51 supra, la Commissione ha ritenuto, senza errore di valutazione, che l'eccezione prevista all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento n. 908/2014 non fosse applicabile nel caso di specie.

151 In ogni caso, contrariamente a quanto sostiene la Romania nell'ambito del secondo argomento presentato a sostegno della presente censura, non spetta alla Commissione dimostrare che i calcoli di uno Stato membro sono errati, ma spetta a quest'ultimo dimostrare che gli elementi su cui si è basata la Commissione per esprimere i suoi dubbi sono errati, cosa che la Romania non ha fatto in questo caso.

152 Di conseguenza, la censura relativa ad errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'esecuzione dei controlli nell'ambito del FEASR deve essere respinta e, quindi, la terza parte del primo motivo nel suo complesso.

5. Sulla quarta parte del primo motivo, vertente sugli errori di valutazione commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'effettuazione di un numero sufficiente di controlli in loco

a) Sul sistema di pagamento ecologico

153 La Romania ritiene che la Commissione abbia erroneamente constatato l'esistenza di un'irregolarità riguardo al numero sufficiente di controlli in loco nell'ambito del regime di pagamento greening e che abbia fatto riferimento ai dati e alle statistiche di controllo comunicati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione n. 809/2014.

154 La Romania sottolinea che il documento di lavoro della Commissione DS/CDP/2015/19, relativo all'aumento della percentuale di beneficiari da sottoporre a audit nel contesto dell'inverdimento quando si rilevano inadempienze significative, che corrisponde alla sua interpretazione dell'articolo 35 del Regolamento di Esecuzione n. 809/2014, mira a chiarire la nozione di "non conformità significative" e l'espressione "conseguente aumento della percentuale dei

beneficiari tenuti a sottoporre a controllo”.

155 La Romania sostiene tuttavia che la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo che, per quanto riguarda la categoria dei pagamenti a favore dell'inverdimento sulla base dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. ²⁰¹⁴, tenendo conto del tasso di errore per la superficie non identificata e della percentuale di agricoltori che hanno presentato non conformità per l'anno 2016, il tasso di controllo minimo previsto per l'anno 2017, secondo il documento di lavoro DS/CDP/2015/19, dovrebbe avere stato del 10% e non del 5,5%.

156 A questo proposito, la Romania rileva che, per quanto riguarda i pagamenti ecologici, il documento di lavoro DS/CDP/2015/19 fornisce, nel suo allegato I, una tabella in base alla quale viene determinato il tasso di controllo rafforzato e si basa su due valori, vale a dire il valore A, che include la percentuale di ettari di terreno controllato in loco per i quali sono state applicate riduzioni di inverdimento, in conformità al Regolamento Delegato n. 640/2014, dato che sono state individuate non conformità, e il valore B, che comprende il tasso di errore relativo agli agricoltori controllati in loco, che rappresenta, in altre parole, la percentuale di agricoltori controllati in loco per i quali sono state accertate una o più non conformità relative al greening.

157 In questo contesto, la Romania rileva che le discrepanze tra i suoi calcoli e quelli della Commissione riguardo a questo tasso hanno la loro origine nel fatto che, per calcolare il valore A, ha preso in considerazione i dati della colonna C560A delle statistiche di controllo comunicate da le autorità rumene, mentre la Commissione ha tenuto conto dei dati della colonna C560.

158 La Romania spiega che la colonna C560A rappresenta il numero di ettari per i quali il regime di pagamento per l'inverdimento è stato ridotto a causa del mancato rispetto dei requisiti di inverdimento, mentre la colonna C560 rappresenta il numero di ettari che non sono stati identificati a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi nell'ambito dell'RPUS, a cui si aggiunge il numero di ettari per i quali il regime di pagamento di greening è stato ridotto per mancato rispetto dei requisiti di greening.

159 Tuttavia, secondo la Romania, poiché per beneficiare del regime di pagamento di inverdimento devono essere soddisfatte anche le condizioni dell'RPUS, la colonna C560 comprende gli ettari della colonna C560A, a cui si aggiunge il numero di ettari non identificati a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi nell'ambito del RPUS. Pertanto, secondo la Romania, l'approccio della Commissione secondo cui i dati della colonna C560 devono essere presi in considerazione nel calcolo del valore A è discutibile. Infatti, l'ambito di applicazione dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione n. ^{809/2014} sarebbe limitato all'esistenza di un'inosservanza significativa “nell'ambito di un aiuto o di una misura di sostegno”, sicché il riferimento ai dati della colonna C560 condurrebbe agli ettari interessati dal mancato rispetto dell'RPUS e del regime di pagamento per l'inverdimento, il che sarebbe contrario all'espressa volontà del legislatore dell'Unione.

160 Inoltre, la Romania sostiene che, se si constata un'inosservanza significativa nell'ambito dell'RPUS, i dati della colonna C560 vengono presi in considerazione nel calcolo dell'aumento della percentuale di beneficiari di tale regime tenuti a rispettare l'RPUS . soggetto a controllo in loco, come indicato nel documento di lavoro DS/CDP/2015/02. Pertanto, secondo la Romania, il riferimento ai dati della colonna C560 per determinare il valore A nel caso dei pagamenti greening porta, in sostanza, all'aumento artificiale della percentuale di beneficiari di questo regime soggetti a on- controlli in loco, poiché si tiene conto anche del numero di ettari che non sono stati individuati a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi nell'ambito del RPUS.

161 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

162 Va notato che la Romania e la Commissione non concordano sulla percentuale di beneficiari che devono essere soggetti a controllo nell'ambito delle misure di aiuto ecologico quando vengono rilevate non conformità significative. Tale disaccordo è legato alla determinazione della percentuale risultante dal calcolo volto a stabilire uno dei due valori necessari per detta determinazione. La Romania ritiene infatti che il valore A debba essere stabilito sulla base della colonna C560 del documento presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, mentre la Commissione ritiene che il valore A debba essere determinato sulla base della colonna C560A dello stesso documento.

163 Tuttavia, sebbene, è vero, la tabella allegata al documento di lavoro DS/CDP/2015/19 sembra limitare il valore A alla “[t]all riduzione in % per greening a seguito di accertamenti di non conformità”, resta il fatto che, come anche la Commissione ha più volte osservato nell'ambito dell'indagine del 2018 e, in particolare, nel verbale dell'indagine del 2018, il documento di lavoro DS/CDP/2015/19 indica che il pagamento di greening può essere effettuato solo per la superficie in linea di principio ammissibile, cioè che soddisfa i criteri di ammissibilità per il RPUS, la differenza derivante dal semplice fatto che la superficie non ammissibile deve essere presa in considerazione nel tasso di errore di greening utilizzato per aumentare il campione per -controlli in loco.

164 Si segnala, inoltre, che il documento di lavoro DS/CDP/2015/19 precisa, con riguardo alla formula che deve essere utilizzata per determinare il tasso di controllo greening che dovrebbe essere incrementato l'anno successivo a quello delle non conformità significative, che il per numeratore, ovvero la riduzione totale per greening in ettari, deve essere intesa come la riduzione totale del numero di ettari per la regione controllata, inclusa la riduzione per tutti gli obblighi di greening. Ciò implica che si debba tenere conto non solo della riduzione derivante da tutti gli obblighi di greening, ma

anche della riduzione del numero di ettari per la regione controllata, ovvero l'area non ammissibile al titolo di RPUS.

165 Secondo la costante giurisprudenza citata ai punti 35 e 36 supra, spetta alla Romania dimostrare l'inesattezza delle valutazioni della Commissione, cosa che, nel caso di specie, non ha fatto. Pertanto, la sua argomentazione relativa al regime di pagamento ecologico deve essere respinta.

b) Sul regime per i giovani agricoltori e sul regime semplificato per i piccoli agricoltori

166 La Romania sostiene che le sue autorità e la Commissione hanno raggiunto un accordo sull'importo delle rettifiche relative al regime per i giovani agricoltori per l'anno 2017, vale a dire 9.429,76 EUR. Secondo la Romania, quindi, la correzione calcolata sembra essere stata assorbita nella correzione forfettaria applicabile, nel caso del regime a favore dei giovani agricoltori, alle constatazioni relative alla qualità dell'aggiornamento SIPA.

167 Per quanto riguarda il regime semplificato per i piccoli agricoltori per l'anno 2018, la Commissione ha calcolato un'incidenza finanziaria dell'irregolarità pari a 16.913,67 euro. Secondo la Romania, tenendo conto del fatto che le irregolarità legate a questo regime sono state portate all'attenzione delle sue autorità per la prima volta nella comunicazione sulle spese escluse per il 2018, quest'ultima ha fornito alla prima occasione un calcolo dell'impatto finanziario, vale a dire nella richiesta di conciliazione per il 2018. Tuttavia, poiché le differenze tra il calcolo della Commissione e quello delle autorità rumene sono minime, la Romania sostiene che si può ritenere che non vi sia disaccordo sull'importo delle rettifiche relative al regime semplificato per i piccoli agricoltori per l'anno 2018, tanto che la correzione calcolata sembra essere stata assorbita nella rettifica forfettaria applicabile ai rilievi relativi alla qualità dell'aggiornamento della SIPA.

168 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

169 Si deve rilevare che la Romania sostiene che la fondatezza del suo argomento relativo al regime a favore dei giovani agricoltori e al regime semplificato per i piccoli agricoltori è collegata alla fondatezza della terza parte del suo primo motivo. Tuttavia, essendo tale tesi infondata, vi è motivo di ritenere infondata anche questa argomentazione. Pertanto, la quarta parte del primo motivo deve essere respinta nel suo insieme.

6. Sulla quinta parte del primo motivo, vertente su errori commessi dalla Commissione nell'accertare carenze nell'effettuazione di controlli in loco di qualità sufficiente

170 In primo luogo, la Romania osserva, da un lato, che le constatazioni della Commissione quanto all'irregolarità relativa alla qualità dei controlli in loco riguardano esclusivamente l'anno 2017 e, dall'altro, che le sue autorità e la Commissione hanno raggiunto un accordo sull'importo delle rettifiche applicabili, vale a dire € 24.531,57.

171 In secondo luogo, la Romania sostiene che tale importo sembra essere stato assorbito nella rettifica forfettaria applicabile, nel caso del regime di pagamento di inverdimento, alle conclusioni relative alla definizione di terreni a riposo in relazione a tali prati, alla qualità del terreno Aggiornamento SIPA, corretta individuazione delle parcelle di riferimento e tassi minimi di controllo. Di conseguenza, nella misura in cui, a suo avviso, i suoi argomenti relativi a tali accertamenti debbano essere accolti, esso sostiene che l'importo di 24.531,57 euro deve essere preso in considerazione nel calcolo delle rettifiche applicabili.

172 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

173 È sufficiente rilevare che la Romania sostiene che la fondatezza della quinta parte del primo motivo è collegata alla fondatezza della seconda e della terza parte. Respinti questi, occorre respingere anche la quinta parte e, quindi, il primo motivo nel suo insieme.

B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

174 La Romania ritiene che l'applicazione, mediante la decisione impugnata, di rettifiche forfettarie del 5% per il FEAGA e del 2% per il FEASR sia contraria al principio di proporzionalità.

175 La Romania sostiene di aver dimostrato, nell'ambito del suo primo motivo, di aver presentato alla Commissione calcoli e argomenti che le consentivano di stimare il rischio per i fondi ad un livello prossimo al rischio reale e di «adottare misure amministrative adeguate che non non andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, vale a dire l'eliminazione della perdita o del rischio di perdita per i fondi.

176 La Romania aggiunge che sarebbe stato possibile, sulla base degli elementi disponibili, applicare correzioni in percentuali più vicine alla perdita effettiva per i fondi.

177 La Romania ribadisce la sua affermazione secondo cui la problematica articolazione tra il calendario dell'indagine del 2017 e quello dell'indagine del 2018 le ha oggettivamente impedito di fornire le informazioni essenziali per l'indagine del 2018 entro il termine previsto dall'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del Regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.

178 Inoltre, la Romania contesta, da un lato, l'affermazione della Commissione secondo cui avrebbe avuto diverse opportunità di chiarire il calcolo del rischio per i fondi durante l'indagine del 2018 e, dall'altro, gli argomenti adottati dalla Commissione riguardo all'applicazione dell'articolo 34, comma 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, in particolare l'interpretazione della nozione di «fattori esterni».

179 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

180 È sufficiente rilevare che, nell'ambito del suo secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, la Romania invoca nuovamente, da un lato, il fatto di non aver potuto presentare calcoli adeguati entro il termine previsto dall'art. 34, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} a causa della sovrapposizione

dell'indagine del 2017 e dell'indagine del 2018 e, dall'altro, per il fatto che la Commissione non ha applicato l'articolo 34, paragrafo 6, dello stesso regolamento né, tenere quindi conto dei calcoli che aveva presentato nella richiesta di conciliazione per il 2018.

181 Pertanto, nella misura in cui si è ritenuto che, da un lato, la presentazione di calcoli adeguati nell'ambito dell'indagine del 2018 non dipendesse dai calcoli dell'indagine del 2017 e che, dall'altro, le condizioni poste 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} non sono stati soddisfatti nel caso di specie, il secondo motivo deve essere respinto.

C. Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

182 Tale motivo si divide, in sostanza, in due rami, fondandosi sull'insufficienza e sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda, per quanto riguarda il primo ramo, l'esistenza di irregolarità e il rigetto dei calcoli presentati dalla Romania e, con quanto alla seconda parte, la ragione per cui l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} non trova applicazione nel caso di specie.

1. Sulla motivazione insufficiente e inadeguata della decisione impugnata per quanto riguarda l'esistenza di irregolarità e il rigetto dei calcoli presentati dalla Romania

183 La Romania sostiene che dall'esame della relazione di sintesi relativa all'indagine del 2018 nonché della posizione finale per il 2018 risulta che la Commissione si è preoccupata principalmente e quasi esclusivamente di spiegare le ragioni dell'inapplicabilità dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}. In questo caso si applica il regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.

184 Tuttavia, da un lato, la Romania sottolinea di aver presentato argomenti contrari alle irregolarità denunciate dalla Commissione. Per alcune di tali irregolarità, invece, avrebbe calcolato il loro impatto entro il termine fissato dall'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} e, per le altre, avrebbe trasmesso un calcolo delle loro impatti, per la prima volta o nell'ambito di un aggiornamento, nella domanda di conciliazione per l'anno 2018, dopo la scadenza di detto termine.

185 In tale contesto, la Romania afferma che, anche se la Commissione ritiene inapplicabile nel caso di specie l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} e di spiegare le ragioni per cui i metodi di calcolo utilizzati da lei proposti non sono corretti.

186 La Romania aggiunge che la Commissione si è limitata a indicare, nella relazione di sintesi relativa all'indagine del 2018, che, in tutti i documenti menzionati nella procedura in contraddittorio, in particolare nel verbale dell'indagine del 2018 e nella richiesta di informazioni complementari, essa non aveva fornito una valutazione del rischio soddisfacente ed esaustiva per i fondi per tutti gli anni sottoposti a audit in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento di attuazione n. ^{908/2014}.

187 Inoltre, la Romania ritiene che, alla luce dei frequenti riferimenti all'indagine del 2017 nel contesto dell'indagine del 2018, la Commissione ha ritenuto che le spiegazioni fornite nel contesto dell'indagine del 2017 fossero valide anche per l'indagine del 2018.

188 Infine, la Romania sottolinea il carattere ambiguo delle affermazioni della Commissione per quanto riguarda i nuovi dati forniti nella richiesta di conciliazione per il 2018.

189 Secondo la Romania, le conclusioni della Commissione, vaghe, imprecise e con riserve, ostacolano gravemente il diritto di difesa dello Stato membro nonché il controllo che il Tribunale può esercitare nell'ambito di un ricorso di annullamento. La Romania ritiene che, in assenza di una motivazione adeguata, non è in grado di reagire adeguatamente e si trova di fronte alla probatio diabolica. Infatti, secondo la Romania, in primo luogo, per dimostrare che le sue dichiarazioni sono supportate da prove o dati sostanziali, essa deve sapere quali dichiarazioni riguardano e perché non sono considerate vere dalla Commissione. Successivamente, per dimostrare che non esistono differenze riguardo alla metodologia utilizzata per il calcolo del rischio per i fondi e quella utilizzata per i calcoli presentati per l'indagine del 2017 o che tali differenze sono giustificate, dovrebbe sapere a quali calcoli fa riferimento la Commissione. Inoltre, la Romania sostiene che, per dimostrare che la metodologia concordata nell'incontro bilaterale relativo al 2018 è stata rispettata, deve sapere quali elementi sono presi di mira dalla Commissione. Infine, secondo lei, per dimostrare perché negli anni precedenti non sono stati avviati i recuperi dei pagamenti indebiti, la Romania deve sapere come sarebbero stati possibili tali recuperi, in quanto la richiesta di conciliazione per il 2018 – ultimo atto delle autorità rumene nella questione contesto dell'indagine del 2018 – è stata introdotta il 5 febbraio 2020, ossia quattro mesi prima dell'adozione della decisione di esecuzione 2020/859 di chiusura dell'indagine del 2017, relativa agli anni 2015 e 2016, alla quale la Commissione sembra fare riferimento.

190 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

191 In via preliminare, occorre ricordare che l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, quest'ultima relativa alla legittimità sostanziale della controversia controversa. In questa prospettiva, la motivazione deve essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve rendere chiara ed inequivocabile la motivazione dell'istituzione autrice dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le motivazioni del provvedimento adottato e dell'intervento giudice competente ad esercitare il suo controllo (v. sentenza del 16 febbraio 2017, Romania/Commissione, T-145/15, EU:T:2017:86, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).



192 In particolare, l'obbligo di motivare un atto lesivo, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, mira, da un lato, a fornire all'interessato informazioni sufficienti per sapere se il l'atto è fondato o è eventualmente viziato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell'Unione e, dall'altro, di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di quell'atto (v. sentenza del 16 febbraio 2017, Romania/Commissione, T-145/15, EU:T:2017:86, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

193 Tuttavia, non si può esigere che la motivazione precisi tutti i diversi elementi di fatto e di diritto rilevanti. Infatti, la questione se la motivazione di una decisione soddisfi i requisiti indicati ai paragrafi 191 e 192 supra deve essere valutata con riferimento non solo alla sua lettera, ma anche al suo contesto nonché all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v. sentenza del 16 febbraio 2017, Romania/Commissione, T-145/15, EU:T:2017:86, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

194 Inoltre, quando una decisione è stata adottata in un contesto ben noto all'interessato, può essere motivata sommariamente (sentenza del 12 maggio 2011, Regione Nord-Pas-de-Calais e Comunità di Agglomerato di Douaisis/Commissione, T-267 /08 e T-279/08, EU:T:2011:209, punto 44; v. anche, in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C-301/96, EU:C:2003; 509, punti 89 e 92).

195 Va inoltre ricordato che, nel contesto particolare della preparazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione deve essere considerata sufficiente poiché lo Stato membro destinatario è stato strettamente associato al processo di elaborazione di tale decisione e di essere a conoscenza delle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di non dover imputare ai fondi la somma controversa (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2004, Grecia/Commissione, C-332/01, EU:C: 2004:496, paragrafo 67 e giurisprudenza citata).

196 È alla luce della giurisprudenza citata supra ai punti da 191 a 195 che occorre esaminare se la Romania sia stata strettamente coinvolta nel processo di elaborazione della decisione impugnata e se fosse a conoscenza delle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di non addebitare ai fondi la somma contestata.

197 A questo proposito, occorre ricordare che la procedura di verifica della conformità è una procedura strutturata in più fasi. Pertanto, gli argomenti della Romania basati sulla violazione dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} non tengono conto della circostanza che, nel contesto dell'incontro bilaterale relativo al 2018, anche nel verbale dell'indagine del 2018 come nella comunicazione relativa alle spese escluse per l'anno 2018, esso è stato strettamente coinvolto nel processo di elaborazione della decisione impugnata e ha ricevuto spiegazioni in merito alle irregolarità rilevate e alle ragioni per le quali i suoi calcoli non potevano essere accettati. Pertanto, il fatto che la Commissione non abbia esaminato alcune argomentazioni della Romania nella posizione finale per il 2018 non può essere considerato una violazione dell'obbligo di motivazione sulla base della giurisprudenza citata ai punti da 191 a 195 supra l'argomentazione deve essere respinta.

198 Per quanto riguarda l'argomento legato al carattere ambiguo delle affermazioni della Commissione riguardo ai nuovi dati forniti dalla Romania nella richiesta di conciliazione per il 2018, è sufficiente notare che ciò senza ignorare le ragioni vincolanti per cui la Commissione ha considerato i dati forniti essere in ritardo.

199 Infine, deve essere parimenti respinto l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione facendo riferimento all'indagine del 2017 per spiegare la sua posizione nell'indagine del 2018. Con tale argomento, infatti, la Romania contesta la fondatezza del ragionamento fornito dalla Commissione.

200 Pertanto, la prima parte del terzo motivo deve essere respinta.

2. *La motivazione insufficiente e inadeguata della decisione impugnata per quanto riguarda la ragione per cui l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 non è applicabile nel caso di specie*

201 La Romania critica in particolare la Commissione per il suo approccio riguardo alla condizione prevista all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, relativa alla necessità di evitare di sopravvalutare un danno finanziario significativo causato al bilancio dell'Unione.

202 In primo luogo, la Romania sottolinea che l'approccio della Commissione ai calcoli trasmessi dalle sue autorità nella richiesta di conciliazione per il 2018 è tanto più inadeguato se si considerano i requisiti che la motivazione deve soddisfare in quanto la Commissione stessa ritiene addirittura che il loro esame sia rilevante per determinare se è soddisfatta la condizione prevista dall'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.

203 In secondo luogo, la Romania sostiene che la conclusione formulata dalla Commissione nella relazione di sintesi relativa all'indagine del 2018, secondo la quale «la condizione di cui [all'articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014} anch'esso non soddisfatto», non è giustificato ed è tanto più sorprendente in quanto, all'inizio dello stesso punto, la Commissione ha ritenuto che almeno una delle due condizioni previste dall'articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento non fosse soddisfatta.

204 In terzo luogo, la Romania sostiene che la Commissione non ha motivato adeguatamente i suoi diversi approcci nelle due indagini per quanto riguarda l'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}.

205 A questo proposito, la Romania sostiene che, poiché ha già dimostrato che, nell'ambito dell'indagine del 2018, la Commissione aveva fatto più volte riferimento all'indagine del 2017 e, soprattutto, che queste due indagini si sono sovrapposte nel tempo, la Commissione una motivazione concisa, che non è supportata da alcun argomento tratto dalla relazione di sintesi relativa all'indagine del 2018 o dalla posizione finale per il 2018, non soddisfa i requisiti di una



motivazione adeguata.

206 La Commissione contesta gli argomenti della Romania.

207 È sufficiente rilevare che, nella posizione finale per il 2018, la Commissione ha motivato le differenze tra le proposte di correzione dell'indagine 2017 e quelle dell'indagine 2018 che giustificavano, nella fattispecie, l'inapplicabilità dell'articolo 34, comma 6.) del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}. Inoltre, la posizione finale per il 2018 spiega esattamente, da un lato, con riguardo alla condizione prevista dall'articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. ^{908/2014}, il diverso approccio adottato rispetto alla nozione di "fattori esterni" nell'ambito delle due inchieste e, in secondo luogo, con riguardo alla condizione prevista dall'articolo 34, comma 6, lettera a), dello stesso regolamento di esecuzione, la circostanza secondo cui la Romania ha presentato calcoli non coerenti con quanto era stato concordato nel corso dell'incontro bilaterale relativo al 2018 e, in ogni caso, non sostanziato.

208 Sebbene, è vero, la Commissione abbia affermato che, non essendo soddisfatta la prima condizione relativa ai fattori esterni stabilita all'articolo 34, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 6)(a) del medesimo regolamento di attuazione non fosse più necessaria in ragione del loro carattere cumulativo, resta il fatto che, in ogni caso, ha motivato per cui anche nel caso di specie non ricorreva la seconda condizione.

209 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto e, quindi, il ricorso nel suo complesso.

IV. Sulle spese

210 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ogni parte soccombente è condannata alle spese se ne viene condannata. Poiché la Romania è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, secondo le conclusioni della Commissione.

Per queste ragioni,

IL TRIBUNALE (decima sezione)

dichiara e interrompe:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Romania è condannata alle spese.**

(Omissis)